



Partner specializzati eVALO

Regolamento per l'utilizzo del tool di analisi per la modernizzazione energetica

Valido dal 1° giugno 2023

Ultimo aggiornamento 1° aprile 2023/am

Indice

Indice	2
1. Informazioni generali	3
1.1 Campo di applicazione	3
2. Partner specializzato	3
2.1 Definizione di partner specializzato	3
2.2 Criteri	3
2.3 Tutela della reputazione.....	3
2.4 Obblighi.....	3
2.5 Pubblicità di eVALO	3
3. Prestazioni dell'Associazione eVALO.....	3
3.1 Prestazioni generali	3
3.2 Tool di analisi per la modernizzazione energetica	4
3.3 Prestazioni supplementari.....	4
4. Tasse di utilizzo.....	4
5. Ulteriori condizioni contrattuali	4
5.1 Durata e disdetta	4
5.3 Significatività e responsabilità per l'utilizzo dei risultati	4
5.4 Responsabilità	5
5.5 Riservatezza e protezione dei dati	5
6. Disposizioni finali.....	5
6.1 Riserva/entrata in vigore.....	5
6.2 Altri documenti.....	5
6.3 Foro competente/diritto applicabile	5

1. Informazioni

1.1 Campo di applicazione

La consulenza in vista di una modernizzazione energetica richiede specialisti esperti e di comprovata esperienza per garantire ai proprietari di immobili la migliore consulenza possibile. Per assistere questi specialisti l'Associazione eVALO mette a disposizione l'omonimo tool di analisi. Tramite stipula di un contratto di partnership specialistica con l'Associazione, il tool può essere utilizzato in modo personalizzato.

Il presente Regolamento stabilisce i diritti, gli obblighi e le modalità di una partnership specialistica eVALO.

2. Partner

2.1 Definizione di partner specializzato

Possono diventare partner specializzati eVALO cantoni, associazioni o aziende (comprese ditte individuali e società in nome collettivo) che soddisfano i criteri del presente Regolamento. Le persone fisiche non possono diventare partner specializzati eVALO. Le imprese registrate come partner specializzati eVALO nominano una o più persone di riferimento per l'Associazione eVALO.

I partner specializzati eVALO non sono automaticamente membri dell'Associazione eVALO.

2.2 Criteri

Possono diventare partner specializzati eVALO gli enti menzionati al punto 2.1, operanti nel settore della consulenza edile ed energetica di proprietari di immobili. Ciò può comprendere l'attività di consulenza vera e propria o la consulenza relativa all'acquisizione per successive prestazioni lavorative. Le persone operanti per i partner specializzati devono disporre delle adeguate conoscenze tecniche.

L'Associazione eVALO si riserva il diritto di non ammettere come partner specializzato aziende od organizzazioni che non siano in grado di dimostrare competenze nel settore della consulenza energetica.

2.3 Tutela della reputazione

I partner specializzati eVALO sono importanti per la buona immagine di eVALO sul mercato. Essi si astengono da ogni comportamento che possa arrecare danno alla reputazione dell'Associazione eVALO e del tool di analisi.

2.4 Obblighi

I partner specializzati s'impegnano a usare il tool di analisi eVALO in modo responsabile e a svolgere le consulenze energetiche correlate a eVALO in modo accurato e corretto.

Non è consentito cedere i dati di login per l'accesso del partner specializzato o concedere una sublicenza a terzi.

2.5 Pubblicità di eVALO

Il partner specializzato si impegna a concordare con l'Associazione campagne online con il marchio eVALO, ad es. inoltrando keyword e gruppi target prima del Go Live di misure di outbound. Vanno evitati effetti di cannibalizzazione, come ad es. l'uso contestuale delle stesse keyword per campagne Google Ads. Vanno sfruttati gli effetti sinergici che ne derivano ed evitati fenomeni di concorrenza reciproca da parte dei partner specializzati eVALO. In caso di situazioni di stallo il diritto di privilegio spetta all'Associazione eVALO.

3. Prestazioni dell'Associazione

3.1 Prestazioni generali

È incluso il diritto di definirsi «partner specializzato eVALO», ove ciò sia graficamente possibile utilizzando il logo eVALO. Ne fa parte in particolare l'utilizzo del logo, ad es. su pagine web, in

report di consulenza e presentazioni. All'Associazione eVALO spetta il diritto di emanare in qualsiasi momento ulteriori regolamentazioni sull'uso del logo.

Inserimento nell'elenco dei partner specializzati e membri pubblicato sul sito internet di eVALO (www.evalo.ch), con link diretto dal sito web al sito aziendale del partner specializzato.

3.2 Tool di analisi per la modernizzazione energetica

L'Associazione eVALO mette a disposizione il tool eVALO come applicazione web per l'analisi di modernizzazioni energetiche. I partner specializzati possono utilizzare una versione personalizzata. Questa include i prezzi memorizzati dal partner specializzato per le misure di risanamento nel tool di analisi e nel report finale, nonché il logo aziendale nel report finale.

L'Associazione eVALO offre il tool di analisi e lo mantiene in uno stato ottimale dal punto di vista tecnico e dei contenuti preservando l'equilibrio tra facilità d'uso e maggiore precisione di analisi possibile. La gestione e l'hosting hanno luogo in Svizzera, sebbene possano essere eseguiti anche da un soggetto terzo.

In linea di principio il tool di analisi è disponibile in qualsiasi momento, tranne in caso di interruzioni comunicate derivanti da manutenzione.

3.3 Prestazioni supplementari

In accordo con l'Associazione, al tool di analisi possono essere apportate modifiche o integrate funzioni supplementari per il partner specializzato. Di regola, il partner specializzato ne assume i costi iniziali. A seconda della funzionalità, l'Associazione eVALO può vagliare o decidere caso per caso di partecipare alle spese o di farsene carico. L'Associazione ha in seguito il diritto di rendere queste funzioni supplementari accessibili anche ad altri partner specializzati.

4. Tasse di utilizzo

Sono disponibili diversi modelli di prezzo per clienti di varie dimensioni e per svariati tipi di utilizzo. I contributi annui sono consultabili sul sito web di eVALO alla voce Partner specializzato.

Le tasse annuali vengono fatturate a inizio anno. In caso di adesione in corso d'anno, la tassa annuale viene fatturata pro rata all'inizio del trimestre successivo.

5. Ulteriori condizioni

5.1 Durata e disdetta

Il rapporto contrattuale tra l'Associazione eVALO e il partner specializzato è a tempo indeterminato. Il rapporto contrattuale di partnership specialistica può essere disdetto in qualsiasi momento, per iscritto e senza l'indicazione di motivi, per la fine dell'anno civile dal partner specializzato eVALO o dall'Associazione eVALO nel rispetto di un termine di tre mesi.

È fatta salva la risoluzione immediata per gravi motivi che rendono insostenibile il proseguimento del rapporto di partnership specialistica. Per motivi gravi s'intendono, tra gli altri, violazioni rilevanti degli obblighi contrattuali principali, il pericolo di danno alla reputazione dell'Associazione e/o del marchio «eVALO», il fallimento, la liquidazione o altra perdita della capacità giuridica di agire della controparte. In tali casi, i contributi annui già versati non vengono rimborsati, neanche in misura proporzionale.

5.3 Significatività e responsabilità per l'utilizzo dei risultati

La determinazione del fabbisogno di rinnovamento degli edifici è una questione complessa che varia in funzione dello sviluppo della tecnica. Il tool di analisi eVALO si basa su un metodo per la determinazione del fabbisogno energetico e di rinnovamento degli edifici standardizzato, semplificato e basato su calcoli ricavati da modelli. I valori determinati non vanno intesi in senso assoluto e fungono unicamente da riferimento nell'elaborazione di una strategia di rinnovamento.

L'utente è libero di eseguire, sotto la propria responsabilità, ulteriori rilevamenti sulle condizioni o sul consumo energetico dell'edificio con misurazioni supplementari e metodi più sofisticati.

L'Associazione eVALO mette a disposizione il tool di analisi come strumento di consulenza. Per contro, la rilevazione dei dati dell'edificio, l'utilizzo del tool di analisi e l'interpretazione dei risultati vengono effettuati sotto la propria responsabilità dal partner specializzato risp. da un suo rappresentante.

5.4 Responsabilità

eVALO risponde nei confronti del partner specializzato del danno comprovato, se e nella misura in cui esso sia stato causato da eVALO intenzionalmente o per grave negligenza. Nei restanti casi eVALO declina ogni responsabilità nei limiti ammessi dalla legge.

eVALO s'impegna solo nei confronti del partner specializzato. In nessun caso eVALO risponde nei confronti di terzi che hanno avuto accesso ai risultati dell'analisi. Qualora un soggetto terzo dovesse avanzare pretese nei confronti di eVALO, il partner specializzato manleverà eVALO a prima richiesta di quest'ultima.

5.5 Riservatezza e protezione dei dati

Tutte le informazioni che i partner specializzati eVALO e l'Associazione eVALO si scambiano nell'ambito del rapporto contrattuale sono da considerarsi sostanzialmente confidenziali se esse non erano già di dominio pubblico in precedenza. I dati personali vengono trattati in conformità alla Legge sulla protezione dei dati e solo per le finalità correlate alla partnership specialistica. Se l'Associazione agisce quale mandatario di una banca svizzera ai sensi dell'art. 47 LBCR, prende atto del fatto che, in questo ruolo, come la banca stessa, è soggetta al segreto bancario. Per il resto si rimanda alla Dichiarazione sulla protezione dei dati nel tool di analisi.

6. Disposizioni finali

6.1 Riserva/entrata in vigore

L'Associazione eVALO si riserva il diritto di adeguare il presente Regolamento e il tool di analisi ai nuovi sviluppi in campo energetico ed economico.

Le modifiche al presente Regolamento necessitano della forma scritta e dell'approvazione del comitato direttivo dell'Associazione eVALO. Qualora parti del presente Regolamento dovessero diventare inefficaci, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal comitato direttivo dell'Associazione eVALO il 30 giugno 2020 ed entra in vigore il 1° luglio 2020. Il Regolamento è stato aggiornato in data 12 maggio 2023. Per i partner specializzati già in essere sarà applicabile dal 1° gennaio 2024.

6.2 Altri documenti

La «Dichiarazione sulla protezione dei dati» sul sito www.evalo.ch è parte integrante di questo Regolamento. Le disposizioni in essa contenute completano il presente Regolamento. In caso di incongruenze, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono sulle disposizioni della «Dichiarazione sulla protezione dei dati».

L'integrazione di eVALO Direct sul sito web del partner specializzato non esonera quest'ultimo dal rispetto della legge sulla protezione dei dati svizzera.

L'Associazione eVALO si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento unilateralmente il presente Regolamento e/o di emanare altre direttive e chiarimenti sulla partnership specialistica o sull'utilizzo del marchio. Questi diventano anch'essi parte integrante di questo Regolamento a partire dalla data della loro comunicazione al partner specializzato.

6.3 Foro competente/diritto applicabile

Foro competente esclusivo è la sede dell'Associazione eVALO. Si applica esclusivamente il Diritto svizzero ad esclusione delle norme giuridiche di conflitto internazionale.